



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 37 DEL 20/03/2020

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO PER CONTRASTARE E CONTENERE IL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE DI
LADISPOLI**

Sindaco

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 09/03/2020, "Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12/03/2020, "Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale";



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13/03/2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17/03/2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18/03/2020 “Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010”;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica;

Considerato che il contagio da virus COVID-19, in un primo momento concentrato in alcune aree del nord Italia, si è successivamente propagato in tutto il territorio nazionale e sono in costante aumento i casi sia nella Regione Lazio che nello stesso Comune di Ladispoli;

Evidenziato che, nonostante le limitazioni imposte con i DPCM sopra elencati, molte persone continuano a riversarsi nelle strade, sugli arenili e nei luoghi pubblici per praticare attività sportiva e motoria all'aperto e che, in spregio all'espresso divieto, in luoghi come parchi pubblici e aree di sgambamento cani si creano pericolosi assembramenti di persone;

Ritenuto necessario, al fine di evitare la creazione di pericolosi assembramenti e di scongiurare la frequentazione delle aree pubbliche al di fuori delle casistiche previste nell'art.1 lett.a) del DPCM dell'8 marzo 2020, tutelando così la salute dei cittadini del Comune di Ladispoli e riducendo il rischio di contagio degli stessi:



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

-prevedere nuove restrizioni, in particolare per quanto riguarda i luoghi di aggregazione all'aperto, come parchi e giardini pubblici, aree sgambamento cani, il cimitero comunale, arenili e scogliere;

-sospendere qualsiasi pratica sportiva o motoria svolta all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatti salvi i casi di necessità comprovata da idonea attestazione medica, e comunque con limitazioni di allontanamento dall'abitazione di residenza;

-ordinare la sospensione delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande situate all'interno delle aree di servizio e rifornimento di carburante collocate all'interno del perimetro urbano nonché nella stazione ferroviaria. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e richiamato in particolare il comma 4: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti , anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni:

1) La chiusura dei parchi e dei giardini pubblici o ad uso pubblico recintati e dei campi sportivi all'aperto. In tutti i parchi o giardini pubblici o ad uso pubblico non recintati è vietato l'utilizzo delle attrezzature di gioco per bambini ed è altresì vietato sostare nelle stesse.

2) La chiusura di tutte le aree di sgambamento cani.

3) È consentito condurre gli animali domestici, per il tempo strettamente necessario, solo ed esclusivamente nelle immediate vicinanze della propria abitazione e comunque non oltre 200 metri di distanza dalla stessa.



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

4) La chiusura al pubblico del cimitero comunale. Sarà garantita l'erogazione del servizio di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, ammettendo un numero contenuto di persone che dovranno comunque mantenere la distanza minima di sicurezza di un metro tra di loro.

5) La sospensione delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande situate all'interno delle aree di servizio e rifornimento di carburante collocate all'interno del perimetro urbano, nonché all'interno della stazione ferroviaria. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

6) Il divieto di accesso sugli arenili pubblici e su quelli dati in concessione ai privati. L'accesso alle strutture balneari e alle relative aree date in concessione, previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio Demanio del Comune di Ladispoli almeno 24 ore prima, è consentito ai soli titolari delle concessioni o a loro incaricati per effettuare interventi di manutenzione sulle strutture balneari, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

7) La sospensione di qualsiasi pratica sportiva o motoria svolta all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatti salvi i casi di necessità comprovata da idonea attestazione medica che il cittadino dovrà essere in grado di esibire alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza. Tale attività è consentita solo ed esclusivamente nelle immediate vicinanze della propria abitazione e comunque non oltre 200 metri di distanza dalla stessa, con divieto di assembramento e nel rispetto della distanza minima di sicurezza di un metro dalle altre persone.

8) Il divieto di mobilità dalla propria abitazione, a piedi, in bicicletta o con qualsiasi altro mezzo, se non per i casi previsti nel successivo punto 9).

9) Sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell'8 marzo 2020, articolo 1 lett. a), che prevede che gli stessi siano giustificabili, previa le autocertificazioni di legge, esclusivamente per:

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

Coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta delle Autorità, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento (l'autocertificazione sarà in dotazione anche delle Forze dell'ordine).

A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall'abitazione di residenza per:

- fare la spesa per sostentamento (acquisto di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM del 11.03.2020), rivolgendosi comunque agli esercizi commerciali più vicini alla propria abitazione, e per l'acquisto di farmaci;
- situazioni familiari urgenti (assistenza congiunti malati);
- gestione quotidiana degli animali domestici da effettuarsi quanto più vicino a casa (esigenze fisiologiche e veterinarie).
- per recarsi nelle campagne in cui si detengono animali.

10) Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus.

AVVERTE CHE

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- trasmessa:
 - al Prefetto di Roma;
 - al Commissariato P.S. di Civitavecchia;
 - alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;
 - al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato;
 - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;
 - alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;
 - alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
 - all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli;
 - al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;



Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

- a tutte le Posizioni Organizzative del Comune di Ladispoli per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- al gestore del cimitero comunale SA.RA. 94 Srl.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Ladispoli 20 marzo 2020

Il Sindaco
Alessandro Grando

Sindaco
GRANDO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)